

TRIBUNALE MILANO

27 GIUGNO 2007

GIUDICE: DE SAPIA

PARTI: ANIELLO

(Avv. ti Zallone, de Liguori)

SOCIETÀ EUROPEA EDIZIONI S.P.A.

(Avv. ti Munari, Gatti)

Diritti della personalità

- **Riservatezza delle comunicazioni epistolari**
- **Scambio di e-mail come corrispondenza epistolare privata**
- **Pubblicazione su quotidiano a diffusione nazionale di stralci di e-mail tratti dal circuito di una mailing list**
- **Carattere confidenziale delle e-mail**
- **Indeterminatezza dei destinatari del messaggio**
- **Irrelevanza**
- **Estraneità del soggetto divulgatore rispetto ai messaggi pubblicati**
- **Mancanza del consenso del mittente**
- **Violazione segretezza della corrispondenza telematica**
- **Sussiste**
- **Pubblicazione di nome e cognome, posizione e sede lavorativa del mittente**
- **Illiceità**
- **Disagi personali e professionali derivati al mittente**
- **Diritto al risarcimento del danno non patrimoniale**
- **Sussiste**

La pubblicazione (su un quotidiano a diffusione nazionale) di stralci del contenuto di e-mail da parte di un soggetto estra-

neo alla relativa comunicazione telematica costituisce violazione del segreto epistolare costituzionalmente tutelato dall'art. 15 Cost. Ciò è vero anche quando le e-mail siano state scambiate nell'ambito di un circuito di mailing list, dacché anche in questo caso si è in presenza di un messaggio di natura personale e privata, seppur inviato da un solo mittente ad una pluralità di destinatari; infatti, nell'ambito della mailing list tali destinatari non risultano indeterminati, in quanto, per via della necessaria procedura di iscrizione alla lista, essi sono perfettamente individuabili ed identificabili dal mittente. Il pregiudizio derivante al mittente dall'intrusione di un estraneo nelle sue comunicazioni private (che già di per sé abilita ad agire ex art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del danno) è peraltro nella fattispecie aggravato dalla circostanza della pubblicazione ad ampio raggio del contenuto dei messaggi, la quale integra, in assenza del consenso dell'autore in ordine alla divulgazione, anche una chiara lesione del suo diritto alla riservatezza, che sussiste anche quando il messaggio sia stato comunicato a terzi dal suo originale destinatario.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2002 Roberto Aniello, magistrato con funzioni di presidente della Corte di Assise presso il Tribunale di Novara, conve-

* La pronuncia costituisce un nuovo importante tassello ai fini del raggiungimento di una sempre più completa e pregnante equiparazione della tutela giuridica delle comunicazioni telematiche rispetto a quella tipica delle comunicazioni tradizionali: lo scambio di messaggi di posta elettronica, come già riconosciuto da una ricca casistica giurisprudenziale (anche sulla base delle innovazioni legislative e degli inter-

venti del Garante proprio in tale direzione; in dottrina, in generale, vedasi D. DIURISI-A. LISI, *E-mail: strumento di informazione, di comunicazione e di promozione, in Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, a cura di G. CASSANO, Milano, 2002, 956) viene ad essere tutelato in senso ancora più ampio, anche nel caso in cui il messaggio venga immesso in un circuito di *mailing list*, ossia al di fuori del ri-

niva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale la Spa Società Europea di Edizioni, quale editrice del quotidiano Il Giornale, Maurizio Belpietro, quale direttore responsabile e Stefano Filippi quale autore dell'articolo ivi pubblicato in data 14 gennaio 2002, intitolato « *Il partito dei giudici si ritrova in chat per condannare sempre il Cavaliere* ».

gido schema « mittente — singolo destinatario ».

Così, se la corrispondenza trasmessa per via informatica e telematica è senz'altro « soggetta alle medesime regole di riservatezza ed inviolabilità che tutelano la posta ordinaria » (Così, Trib. Roma, 25 agosto 1999, in *Giur. romana*, 2002, 105), in primo luogo in base al combinato disposto dell'art. 5 L. 547/1993 e dell'art. 3 d.P.R. 513/1997, essa deve essere *in toto* tutelata alla stregua della corrispondenza epistolare o telefonica, e quindi gode della copertura costituzionale in forza dell'art. 15, dovendosene garantire la segretezza e la riservatezza (così, in giurisprudenza, T.A.R. Lazio, 15 novembre 2001, n. 9425, in *Foro Amm.*, 2001, 2971; Trib. Milano, 30 ottobre 2002, in *Foro ambrosiano*, 2003, 55; in tale prospettiva, a livello legislativo, si vedano anche le disposizioni in tema di comunicazioni elettroniche di cui al Capo I del Titolo X del Codice per la Protezione dei Dati Personali, D.Lgs. 196/2003, tendenti tutte a realizzare la privacy degli utenti anche telematici da tutte le intrusioni indebite, sia da parte dei gestori dei servizi sia da parte degli altri utenti; in dottrina, sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche in generale, si vedano: G. DI STASI, *La tutela costituzionale della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione*, in *Riv. amm.*, 1994, 1129; A. STAZI, *La disciplina delle comunicazioni elettroniche non richieste alla luce del d.leg. 70/03 sul commercio elettronico e del nuovo « Codice in materia di protezione dei dati personali »*, in questa *Rivista*, 2003, 1101; S. VIGLIAR, « Privacy » e comunicazioni elettroniche: la direttiva 2002/58/CE, in questa *Rivista*, 2003, 401; F. DI CIOMMO, *Diritti della personalità tra media tradizionali ed avvento di Internet*, in *Persona e tutele giuridiche*, a cura di G. Comandè, Torino, 2003, 7; sul c.d. « spamming » via e-mail invece, F. DI CIOMMO, *Lo spamming dalle reti telematiche alle aule dei tribunali*, in *Foro it.*, 2004, 2908).

Anche tale corrispondenza infatti risulta personale e privata, come quella tradizionale (sul diritto al riserbo sulla corrispondenza epistolare in generale, si v. in giurisprudenza Trib. Milano, 3 dicembre 2004, in questa *Rivista*, 2005, 98) stante

l'esatta individuabilità del destinatario del messaggio da parte del mittente attraverso l'indirizzo telematico di posta elettronica (che è infatti « dato personale ed identificativo » del soggetto intestatario, dacché la sua « pubblicità » sulla rete Internet è limitata alla finalità comunicativa per la quale l'indirizzo di volta in volta viene reso noto, e pertanto « esso non è liberamente utilizzabile per l'invio generalizzato di e-mail anche quando queste non abbiano contenuto commerciale o pubblicitario »); così: Garante Privacy, provv. 11 gennaio 2001, in questa *Rivista*, 2001, 27; Garante Privacy, provv. 29 maggio 2003, doc. web n. 29840 consultabile sul sito www.garanteprivacy.it; Giudice di Pace Napoli, 10 giugno 2004, in *Foro it.*, 2004, I, 2908). Personalità, riservatezza e segretezza della corrispondenza via e-mail vanno tra l'altro ad oggi riconosciute (e ciò in controtendenza rispetto alla giurisprudenza), in virtù delle recenti linee guida dello stesso Garante (v. Garante Privacy, Provv. 1 marzo 2007, in questa *Rivista*, 2007, 455), anche in materia lavoristica, per quanto concerne i messaggi del dipendente inviati o ricevuti da o sul computer aziendale (così anche Giudice di Pace Bari, 07 giugno 2005, in *Giudice di pace*, 2006, 132; ma *contra*: Trib. Torino, 1 settembre 2006, n. 143, massima in *Guida al diritto*, 2007, 16 103; Trib. Torino, 20 giugno 2006, ne *Il Merito*, 2006, 11 59; Trib. Milano, 10 maggio 2002, in *Foro it.*, 2002, II, 385; per una recente analisi della specifica materia, si veda M. DEL CONTE, *Internet, posta elettronica e oltre: il Garante della Privacy rimodula i poteri del datore di lavoro*, in questa *Rivista*, 2007, 497). In tale prospettiva, l'intrusione nella comunicazione di un qualsiasi soggetto estraneo ad essa costituisce condotta penalmente rilevante ex art. 616 c.p., per violazione della segretezza, la quale è insita ed implicita proprio nella suddetta personalità del messaggio, a prescindere dal contenuto dello stesso (Così, Cassazione penale, 10 luglio 1997, n. 8838, in *Riv. pen.*, 1997, 1000; in generale, sui profili penalistici legati alla c.d. riservatezza informatica, vedasi G.C. LUCENTE, *La recente riforma delle norme penali a tutela della riservatezza informatica*, in questa *Rivista*, 2002, 295 e V. PLANTAMURA, *Moderne tecnologie, riservatezza e sistema*

Esponesse l'attore che, l'articolo predetto conteneva stralci dei messaggi di posta elettronica scambiati fra gli utenti della *mailing list*, unitamente ai nomi dei magistrati autori di alcuni di questi messaggi ed altri dettagli della loro attività, quali la posizione ricoperta e la sede dell'ufficio; che nella stessa pagina dello stesso numero del quotidiano *Il Giornale* compariva altro articolo sottoscritto con uno pseudonimo abbreviativo CSpa, nel quale la *mailing list* veniva descritta come « *una mailing list via internet... con la quale si possono mettere in contatto i giudici da tutta Italia* » strumento creato dalle « *due correnti di sinistra dei giudici* », Movimenti riuniti e Magistratura democratica per parlarsi tra loro; che nell'articolo del Filippi era indicata una sola corrente, « *Magistratura democratica, la corrente di sinistra dei giudici* »; che in seguito alla pubblicazione del ser-

penale: quali equilibri?, in questa *Rivista*, 2006, 417).

Peraltro, con riguardo alla personalità della corrispondenza telematica ai fini della tutela in parola, non deve essere interpretato *strictu sensu* il requisito pure elaborato in giurisprudenza della « unicità » del destinatario del messaggio (si veda, da ultimo, Trib. Milano, 24 maggio 2007, in questa *Rivista*, *supra*), in quanto detto requisito è integrato anche a fronte di una pluralità di destinatari, qualora essi rappresentino una cerchia di individui esattamente determinabili ed individuabili dal mittente (v. ancora T.A.R. Lazio, 15 novembre 2001, n. 9425, sopra citato). Così, anche quando il messaggio di posta elettronica sia stato immesso in una *mailing list*, non sono ravvisabili quei caratteri dell'indeterminatezza e della indifferenziazione dei destinatari che darebbero vita ad una diffusione « pubblica » dello stesso: tanto più che, come precisato dallo stesso Garante (con Nota del 16 settembre 1999, rinvenibile sul sito web del Garante, citata in T.A.R. Lazio, 15 novembre 2001, n. 9425, di cui sopra), la *mailing list* risulta essere un semplice servizio di indirizzario automatico che si consente la trasmissione a più persone di determinate comunicazioni (per lo più su argomenti di interesse comune), ma non è servizio ad accesso libero ed incondizionato, poiché postula — ai fini della partecipazione al circuito — un'apposita iscrizione (con tanto di *password* e *user id*), di solito accordata dal soggetto che ha costituito la list (o da un moderatore), il che determina la assoluta individuabilità da parte del mittente dei soggetti cui il messaggio potrà pervenire. « Il numero degli iscritti, potenzialmente molto numeroso, ma sempre definito e non indifferenziato, è dunque irrilevante ai fini dell'equiparabilità o no della comunicazione telematica a quella epistolare, posto che la tipologia della comunicazione

resta comunque a carattere intersoggettivo e non diffuso. Né rileva, ai fini della qualificazione, la potenziale permeabilità dall'esterno del circuito informatico, poiché tale rischio è proprio di tutte le altre forme comuni di comunicazione e non ne altera le caratteristiche od il livello di garanzia » (così, ancora, il T.A.R. Lazio, nella succitata pronuncia). Il messaggio introdotto nella rete quindi non è liberamente aggredibile da chiunque e la sua divulgazione non autorizzata sulla base del consenso dell'autore costituisce senz'altro una lesione del suo diritto alla riservatezza, diritto che è del resto sempre prevalente (*ex art. 93 L. 633/41*) anche rispetto al diritto di proprietà materiale sulla corrispondenza esistente in capo al destinatario, il quale pertanto non è autonomamente in grado di divulgarlo a terzi o di autorizzarne la divulgazione (proprio in riferimento alla pubblicazione in via telematica, v. Trib. Milano, 9 settembre 2004, in questa *Rivista*, 2004, 710 e Trib. Milano, 3 dicembre 2004, sopra citato; per la giurisprudenza in tema di corrispondenza « tradizionale », v. Trib. Milano, 30 giugno 1995, in *Foro it.*, Rep. 1996, voce Diritti d'autore, n. 70; Trib. Milano, 5 marzo 1998, in questa *Rivista*, con nota di E. PODOGHE, 1999, 410; Trib. Milano, 24 maggio 2007, in questa *Rivista*, *supra*; in dottrina, sul punto, sempre relativamente alla corrispondenza tradizionale, si vedano fra tutti i contributi — pur risalenti — del DE CUPIS, *I diritti della personalità*, nel Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1982, IV, 354, e *Sulla confidenzialità della corrispondenza epistolare*, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, 62, e del FABIANI, *Considerazioni in tema di pubblicazione di epistolari*, in *Giur. merito*, 1970, I, 478; per una prospettiva più recente, A.C. NAZZARO, *I poteri dispositivi sulla corrispondenza tra riservatezza e diritto d'autore*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, 122).

L.G.

vizio in questione aveva subito una serie di disavventure personali e professionali; che la *mailing list* in esame è una lista di spedizione di posta elettronica e la pubblicazione dei messaggi di posta elettronica è avvenuta in violazione di legge; che i messaggi così inviati costituiscono corrispondenza riservata, tutelata dall'art. 15 della Costituzione «*La libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili...*»; che nella nozione di corrispondenza rientrano «*la corrispondenza epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza*», ai sensi dell'art. 5 L. 547/93; che anche i messaggi di posta elettronica costituiscono corrispondenza epistolare personale, anche se invece di avere un solo destinatario, sono diretti ad una pluralità di soggetti; che la pubblicazione da parte de Il Giornale di corrispondenza epistolare costituisce un illecito, in violazione dell'art. 15 Cost. e del disposto di cui agli artt. 616 e 618 c.p.; che la violazione del segreto epistolare non può trovare esimente nella libertà di stampa e nel diritto di cronaca; che il diritto alla riservatezza delle vicende private è riconosciuto dagli artt. 2 e 3 Cost., sui diritti inviolabili del cittadino, e dagli artt. 15 e 16 Cost. sull'invio di corrispondenza; che la tutela del segreto si riferisce ai soggetti estranei, diversi rispetto a quelli tra i quali si svolge la comunicazione; che la giurisprudenza tende ad operare un raccordo fra l'art. 21 Cost., che sancisce il diritto di opinione, di critica, di cronaca quali estrinsecazioni della libertà di manifestazione del pensiero, rilevando che oltre al rispetto della verità, della pertinenza e dell'interesse sociale, incontri un ulteriore limite nella tutela dei diritti inviolabili dell'individuo garantita dagli artt. 2 e 3 Cost.; che l'autore della pubblicazione che si fonda sulla violazione delle norme sopra citate è tenuto al risarcimento del danno causato; che l'articolo in esame viola anche la legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali, in quanto vengono pubblicati nome e cognome, posizione e luogo di lavoro dei vari autori delle missive in esame; che tali dati personali non sono essenziali rispetto all'informazione oggetto dell'articolo, come dimostrato dal fatto che l'articolo di spalla a firma CSpa, contiene stralci di missive, senza l'indicazione degli autori; che nel caso di specie ricorre la violazione dell'art. 9 L. n. 675/96, anche in relazione all'art. 20, 1 co., lettera d) ed all'art. 25, 1 co. nel trattamento dei propri dati personali, per mancanza dei requisiti di legittimità, correttezza e violazione, nonché dell'essenzialità dell'informazione; che lo stesso tribunale di Milano aveva ritenuto «*che la diffusione indiscriminata e priva di effettiva pertinenza rispetto agli scopi informativi essenziali del dato anagrafico della residenza integra i presupposti di un trattamento non lecito o comunque eseguito in maniera non corretta*» (sent. 13 aprile 2000, in questa Rivista, 2000, p. 371); che i convenuti erano pienamente consapevoli di pubblicare corrispondenza epistolare privata, nonché della riservatezza dei messaggi inviati ai soli componenti della *mailing list*; che la violazione della riservatezza comporta il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi sia dell'art. 2043 c.c., che dell'art. 2059 c.c.; che l'art. 29.9 della L. n. 675/96 prevede che «*il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'art. 9*»; che il risarcimento è pertanto dovuto non soltanto a fronte di una specifica violazione di legge, ma anche nel caso in cui il trattamento sia avvenuto senza il rispetto del canone di correttezza; che nel caso di specie è, inoltre, dovuto il risarcimento del danno ingiusto,

ai sensi dell'art. 2043 c.c., sussistendo la violazione degli artt. nn. 616 e 618 c.p.; che a causa del comportamento illecito de Il Giornale aveva subito gravi ripercussioni nella propria vita professionale; che la pubblicazione aveva portato « *il sindaco di Novara a lanciare pesanti accuse* » nei suoi confronti; che il Presidente della Giunta regionale aveva « *pubblicamente dubitato dell'imparzialità di giudizio* »; che aveva « *dovuto fornire chiarimenti del suo operato al Presidente della Corte d'Appello di Torino* »; che aveva ricevuto da perfetti sconosciuti « *mortificanti lettere di ingiurie* »; che il danno derivato dalla violazione del segreto epistolare e dalla lesione alla riservatezza poteva essere quantificato in € 200.000,00.

Tanto premesso, l'attore chiedeva che i convenuti fossero dichiarati responsabili della violazione del segreto epistolare, tutelato dagli artt. 2, 3 e 15 Cost., nonché dagli artt. 615-ter, 616 e 618 c.p. e della violazione della normativa in tema di trattamento dei dati personali, art. 9, art. 20, co. 1, lettera d) e art. 25, co. 1, L. n. 675/96 e condannati al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in € 200.000,00.

La Spa Società Europea di Edizioni Spa, Maurizio Belpietro e Stefano Filippi costituitisi, contestavano le deduzioni formulate dall'attore osservando che il contenuto dei messaggi in esame non era coperto dal segreto epistolare, essendo i messaggi stessi indirizzati ad una schiera indeterminata di aderenti alla *mailing list*, non previamente conoscibile dal mittente; che tale *mailing list*, aperta a tutti coloro volessero iscriversi, costituiva una « *bacheca virtuale* »; che il mittente non poteva non essere consapevole dell'eventualità che qualcuno dei destinatari ne divulgasse il contenuto, come accaduto nel caso di specie; che non erano configurabili i reati di cui agli artt. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza), nonché 618 c.p. (rivelazione del contenuto di corrispondenza) e 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico), considerato che il giornalista aveva ricevuto i messaggi in esame da una legittima fonte di informazione; che la diffusione dei dati relativi a nome e cognome, posizione lavorativa e sede dell'ufficio, non costituiva lesione della normativa in materia di riservatezza, ma legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica; che infatti erano stati rispettati i criteri della verità dei fatti, dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e dell'essenzialità dell'informazione; che l'esigenza di comunicare ai lettori i dati utili alla precisa individuazione del mittente derivava dal ruolo pubblico dell'attore, dalla particolare gravità del contenuto dei messaggi e dalla sgradevolezza del linguaggio utilizzato; che la pubblicazione dei messaggi di posta elettronica è avvenuta nel pieno rispetto del codice di deontologia ed in particolare secondo il criterio dell'essenzialità dell'informazione, da valutare anche tenendo conto che le persone note o che svolgono funzioni pubbliche godono di una sfera di riservatezza attenuata rispetto alle persone comuni; che risultava rispettato anche il requisito della contenenza formale; che la pretesa risarcitoria era sfornita di idonea prova.

I convenuti chiedevano, pertanto, di essere assolti da ogni pretesa.

Esperito il corso istruttorio, il G.I., sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, rimetteva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda formulata dall'attore risulta fondata e pertanto, deve trovare accoglimento.

Occorre premettere che nel caso di specie i messaggi di posta elettronica inviati nell'ambito della mailing list denominata « In Movimento » costituiscono corrispondenza epistolare privata.

Ed invero, tale tipo di scambio di corrispondenza si qualifica per le modalità di invio, telematiche, e per il fatto di avere, per ogni messaggio, un mittente ed una pluralità di destinatari.

Pluralità di destinatari che non comporta, però, l'indeterminatezza degli stessi, in quanto il messaggio, grazie alla rete informatica, viene inoltrato contestualmente a più soggetti, i quali sono esattamente individuati negli aderenti alla *mailing list* medesima.

Le modalità di accesso alla *mailing list* sono regolate attraverso una iscrizione, previa comunicazione dei propri dati personali, e relativa accettazione da parte del moderatore (doc. n. 1 di parte attrice, non contestato da parte convenuta).

Solo gli iscritti, esattamente individuati, possono accedere alla lista e deve, invece, negarsi che l'accesso sia consentito a chiunque lo desideri o si connetta alla rete telematica in un determinato momento. Sussiste, pertanto la personalità della comunicazione, che non si identifica con l'unicità, ma consiste nella predeterminazione dei destinatari, cui il mittente intende inviare il proprio messaggio di posta elettronica, quelli e non altri.

Contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, nel caso di specie non si ha una comunicazione diretta a soggetti indeterminati, ma rivolta a tutti gli iscritti alla lista, i quali hanno fornito i propri dati personali risultando identificabili e sono stati accettati dal moderatore.

Da quanto detto, ne consegue che i messaggi scambiati nell'ambito della mailing list in esame sono caratterizzati dalla segretezza e godono della tutela di cui all'art. 15 Cost., agli artt. 616 e 618 c.p., nonché all'art. 13 del d.P.R. n. 513/97.

L'art. 2 Cost. chiarisce che « *La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge* ».

Nell'art. 616 c.p. come modificato dall'art. 5 della L. n. 547/93, viene precisato che « *Agli effetti delle disposizioni di questa sezione per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica; informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza* ».

L'art. 13 sopra citato, regola la « *segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica* ».

I convenuti si difendono richiamando una pronuncia del Garante per la tutela dei dati personali del 12 luglio 1999 (doc. n. 5 di parte convenuta), che avrebbe stabilito che la presa di conoscenza di una e-mail da parte di un soggetto estraneo al circuito di posta elettronica, non contrasta con la normativa relativa ai dati personali, quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito, ma comunicato da uno dei destinatari del messaggio stesso.

Tale pronuncia, però, come evidenziato da parte attrice, non pare pertinente nella presente fattispecie, nella quale non si è verificata la mera presa di conoscenza della e-mail, ma è stata effettuata la divulgazione a mezzo pubblicazione su di un quotidiano a diffusione nazionale. Del resto, come chiarito da questo tribunale (sentenza del 5 marzo 1998, in que-

sta *Rivista*, 1999, 410), « *La pubblicazione di corrispondenza epistolare che abbia carattere confidenziale o si riferisca all'intimità della vita privata, in mancanza del consenso dell'autore ... costituisce violazione del diritto alla riservatezza, anche qualora la diffusione avvenga con il consenso del destinatario* ». Ne consegue che non risulta sufficiente il consenso di uno dei destinatari per la divulgazione dei messaggi inviati, sembrando prevalente il diritto alla riservatezza dell'autore, riconosciuto e tutelato dalle fonti normative sopra citate.

Nel caso di specie sussiste pertanto, la violazione della riservatezza dell'attore, con riferimento al segreto epistolare.

Il fatto per cui è causa comporta, altresì, la sussistenza di altra violazione, che riguarda la pubblicazione dei dati personali dell'attore e cioè nome e cognome, posizione lavorativa e sede dell'ufficio.

A tal proposito, i convenuti si difendono osservando che tale condotta era scriminata dal legittimo esercizio del diritto di cronaca, sulla base dei noti requisiti, relativi alla verità del fatto narrato, all'interesse pubblico della notizia in questione ed alla continenza dello scritto, ai quali va affiancato nel presente caso essenzialità dell'informazione.

Reputa peraltro il tribunale che risulti assorbente la trattazione del requisito dell'essenzialità dell'informazione, che nel caso di specie difetta.

Si osserva, infatti, che la notizia in esame dovrebbe consistere nella comunicazione ai lettori che, nell'ambito della magistratura esistono alcuni giudici che hanno manifestato particolare avversione per una parte politica e lo abbiano comunicato nell'ambito di una platea piuttosto ampia, la *mailing list*.

Parte convenuta sostiene che l'informazione è stata resa nella sua essenzialità e che non si poteva prescindere dalla individuazione dei giudici criticati, per il ruolo pubblico del giudice, per la gravità del fatto e per la sgradevolezza del linguaggio utilizzato.

Reputa peraltro il tribunale che tale impostazione non possa condividersi e che vada fatta una diversa riflessione.

Ed infatti, la completezza dell'informazione in questione, come sopra individuata, pare raggiunta con la (sola) indicazione dei fatti narrati, mentre la precisazione dei nominativi dei giudici autori dei messaggi pubblicati non sembra costituire un elemento aggiuntivo significativo, comportando, invece, un'esposizione degli stessi ai lettori del quotidiano *Il Giornale*, con le conseguenze, in termini di disagio, che l'attore ha documentato.

Né risulta consigliata la pubblicazione dei dati personali in questione dal ruolo ricoperto dalla magistratura, considerato che tale ruolo va apprezzato nel riferimento alla categoria ed ha meno valore nella indicazione del singolo. Anche la dedotta gravità del fatto non sembra essere pertinente, considerato che l'informazione in questione risultava completa anche senza i dati personali in esame, consentendo al lettore di formarsi una propria opinione.

Da quanto detto ne consegue che la diffusione dei dati personali in questione (nome e cognome, posizione ricoperta e sede dell'ufficio) costituisce un trattamento dei relativi dati non lecito o comunque eseguito in maniera non corretta, come evidenziato in altra vicenda da questo tribunale con la sentenza del 13 aprile 2000 (in questa *Rivista*, 2000, 371).

Sussiste pertanto la lamentata lesione del diritto alla riservatezza, che si affianca alla violazione del segreto epistolare.

Occorre, ora, procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, ai sensi dell'art. 15, l co., D.Lgs. n. 196/2003 (art. 29, comma 9, legge n. 675/96).

A tal proposito, attesa l'evidente difficoltà probatoria e la sicura potenzialità dannosa, nell'ambito anche lavorativo dell'attore, dell'avvenuta pubblicazione, occorre procedere a liquidazione in via equitativa; a tale titolo, pertanto, tenuto conto della gravità e dell'estensione dell'illecito, nonché della diffusione del quotidiano *Il Giornale* e delle ripercussioni negative a carico dell'attore, va liquidato l'importo di euro 15.000,00.

I convenuti devono essere condannati al risarcimento dei danni come sopra liquidati, in via solidale, avendo, ciascuno nelle proprie competenze, concorso alla produzione del danno. Spa Società Europea di Edizioni, quale casa editrice del quotidiano *Il Giornale*, Maurizio Belpietro, quale direttore responsabile dello stesso giornale ed il giornalista Stefano Filippi, autore dell'articolo.

Deve essere, infine, disposta la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta, sul quotidiano *Il Giornale*; pubblicazione da eseguirsi a cura e spese dei convenuti Spa Società Europea di Edizioni, Maurizio Belpietro e Stefano Filippi entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza con facoltà per l'attore, in caso di inottemperanza, di provvedervi direttamente, con diritto alla ripetizione delle spese, dietro presentazione di fattura.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale svolta.

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Roberto Aniello con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2002, nei confronti della Spa Società Europea di Edizioni, Maurizio Belpietro e Stefano Filippi, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

1) accerta la lesione del diritto alla riservatezza dell'attore, commessa attraverso la pubblicazione dell'articolo in data 14 gennaio 2002, intitolato « *Il partito dei giudici si ritrova in chat per condannare sempre il Cavaliere* »;

2) condanna i convenuti Spa Società Europea di Edizioni Maurizio Belpietro e Stefano Filippi al pagamento in solido, in favore dell'attore, della somma di euro 15.000,00 per la lesione del diritto alla riservatezza;

3) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta, sul quotidiano *Il Giornale*; pubblicazione da eseguirsi a cura e spese dei convenuti Spa Società Europea di Edizioni, Maurizio Belpietro e Stefano Filippi, entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza, con facoltà per l'attore, in caso di inottemperanza, di provvedervi direttamente, con diritto alla ripetizione delle spese, dietro presentazione di fattura;

4) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in € 423,09 per esborsi, euro 2.818,75 per competenze ed euro 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali.